

- Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da diversi giudici di pace, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
- Se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario, è competente in ogni caso quest'ultimo.
- Se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da un giudice speciale, è competente per l'esecuzione il tribunale in composizione collegiale nel cui circondario ha sede il giudice di pace che conoscerà dell'esecuzione anche se il provvedimento è stato riformato.

Per l'esecuzione si applicheranno le regole stabilite dall'art. 660 c.p.p. se non derogate dall'art. 40.

Per quanto riguarda l'esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, ex art. 43 e con le procedure lì indicate, saranno i Carabinieri a consegnare l'ordine di esecuzione al condannato ingiungendogli di attenersi alla prescrizioni in esso contenute.

Infine le modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del divieto di cui all'articolo 53 comma 3, eventualmente imposto, e del lavoro di pubblica utilità, stabilite nella sentenza emessa dal giudice possono essere modificate per motivi di assoluta necessità dal giudice osservando le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale.

Si può chiudere questo lungo capitolo sul giudice di pace ricordando:

- *Sospensione condizionale della pena*: non si applica alle sentenze del gdp (art. 60).
- *Interruzione della prescrizione*: il corso della prescrizione per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160 c.p., dalla citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria, dal decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace (art. 61).
- *Applicazione di sanzioni sostitutive*: le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, non si applicano ai reati di competenza del gdp.

Sezione ottava. Il procedimento davanti al tribunale dei minorenni e la responsabilità degli enti.

Capitolo 1. Il procedimento davanti al tribunale dei minorenni.

- ***Le norme applicabili nel procedimento davanti al tribunale dei minorenni.***

Quali sono le norme che si applicano per i procedimenti davanti al tribunale dei minorenni, come è diviso il d.p.r. n. 448\1998?

Sono quelle previste dal d.p.r. n. 448\1998, chiamato anche codice del processo penale minorile, e per quanto da esse non previsto quelle del codice di procedura penale che devono essere applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne.

Il secondo comma dell'art. 1 impone anche al giudice di illustrare all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza e il contenuto e le ragioni anche etico sociali delle decisioni.

Basterebbe quindi verificare le specifiche disposizioni previste per i procedimenti davanti al tribunale dei minorenni e risolvere il problema, ma non è così, o per lo meno non le è completamente, perché l'art. 25 del codice del processo minorile precisa che:

“ Nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni non si applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI del codice di procedura penale”.

Il titolo II del c.p.p. fa riferimento agli articoli 444-448 e il titolo V fa riferimento agli articoli 459-464 e quindi non sono applicabili al procedimento davanti al tribunale dei minorenni:

- Il patteggiamento (artt.444-448), perché il minore può non avere la maturità per una simile scelta;
- Il procedimento per decreto penale di condanna (artt. 459 – 464);

L'art. 25 al secondo comma dispone che: *“Le disposizioni del titolo III del libro VI del codice di procedura penale si applicano solo se è possibile compiere gli accertamenti previsti dall'articolo 9 e assicurare al minorenne l'assistenza prevista dall'articolo 12”.*

Il titolo terzo fa riferimento agli articoli 449- 452 cioè al giudizio direttissimo che quindi è possibile solo alle condizioni appena viste.

Anche per i riti speciali ammessi, il comma 2 ter dispone che il p. m. non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore

Il d.p.r. n. 448\1998 conta solo 41 articoli (di cui due abrogati) più le norme di attuazione.

Il capo I si occupa delle disposizioni generali (artt. 1-13), il capo II dei provvedimenti in materia di libertà personale (artt. 16-23), il capo III dei procedimenti speciali (artt. 25- 35) e il capo IV si occupa delle misure di sicurezza.

- ***Funzione e composizione del tribunale dei minorenni.***

Perché è stato istituito il tribunale dei minorenni e come è composto?

Anche i minorenni possono essere responsabili di reati, ricordiamo che secondo l'art. 87 del codice penale è imputabile il minore che abbia compiuto i 14 anni, mentre l'art. 98 prende in considerazione la fascia d'età compresa tra i 14 e i 18 anni e considera imputabili questi minori se avevano la capacità d'intendere e di volere ma la pena è diminuita.

Come si vede il codice penale considera i minori imputabili diversamente dai maggiorenni, perché impone di verificare l'effettiva capacità d'intendere e del minore e in più prevede una diminuzione di pena.

Questo si spiega considerando che il minore degli anni 18, anche se capace d'intendere e di volere, non sempre raggiunge quella maturità che gli permette di valutare adeguatamente le conseguenze delle sue azioni e d'altro canto l'art. 31 comma 2 cost. la Repubblica protegge la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo, formula molto generica in verità, ma che può anche costituire la base per giustificare anche dal punto di vista costituzionale la previsione di una particolare procedura per i reati commessi da minori, quali che siano i reati commessi.

Venendo al tribunale dei minorenni questo in generale ha competenza in materia penale, civile e amministrativa, ed è un organo giudiziario specializzato al cui funzionamento partecipano oltre ai giudici togati, anche cittadini estranei alla magistratura "benemeriti dell'assistenza sociale", cultori di scienze mediche o umane, cd. giudici onorari.

Questi ultimi sono nominati dal Csm, con carica triennale rinnovabile, e sono scelti per le loro particolari competenze in discipline umanistiche, psicologiche e pedagogiche.

Questi giudici onorari grazie alla loro esperienza professionale, collaborano alla individuazione dei più adeguati provvedimenti a tutela e nell'interesse dei minori. Di conseguenza la loro attività integra la competenza giuridica del magistrato togato e consiste sia nello svolgimento delle udienze istruttorie civili delegate dal tribunale sia nella partecipazione alle decisioni in materia civile e penale.

Il tribunale dei minorenni opera solo in composizione collegiale, visto che è composto da due membri togati e due membri laici, che sono gli esperti di cui abbiamo appena parlato, e del resto anche il giudice dell'udienza preliminare opera in composizione collegiale con un membro togato e due laici.

Quindi il codice del processo penale minorile prevede una parte generale che detta le regole generali sul procedimento, e quali sono queste regole?

Già si è detto della prevalenza delle regole del codice del processo penale minorile, sul procedimento penale regolato dal c.p.p.

Ora bisogna vedere quali sono gli organi giudiziari per i procedimenti previsti dal codice.

Secondo l'art. 2 esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:

- a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
- b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni;
- c) il tribunale per i minorenni;
- d) il procuratore generale presso la corte di appello;
- e) la sezione di corte di appello per i minorenni;
- f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni.

L'art. 3 dispone *che il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto.*

Quindi per distinguere la competenza del tribunale dei minorenni da quella del giudice ordinario bisognerà verificare l'età del responsabile, cosa non sempre agevole ed per questo che l'art. 8 prende in considerazione l'ipotesi in cui vi sia incertezza sull'età del minore. In questo caso dovrà disporre una perizia.

Ma non sempre la perizia può essere decisiva, e allora il secondo comma dell'art. 8 prevede che quando nonostante la perizia vi sono ancora dei dubbi sulla minore età questa si presume a ogni effetto.

La perizia deve essere anche disposta quando vi sia ragione di ritenere che il minore abbia meno di 14 anni. Anche in questo caso se permangono dei dubbi, si presume che il minore abbia meno di 14 anni.

Per quanto riguarda le funzioni di p.m. queste sono svolte dal procuratore della Repubblica che si avvale di una sezione specializzata della polizia giudiziaria alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione (art. 5).